All’

Ordine dei Medici e Odontoiatri della

Provincia di Bolzano

Via A.Volta

39100 Bolzano

Pec: segreteria.bz@pec.omceo.it

All’

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

Direzione Aziendale

Dipartimento Di Prevenzione

Direttrice Reggente e Responsabile Del Procedimento

Dr. Maria Grazia Zuccaro

Via L. Böhler 5

I-39100 Bolzano

Pec::vax@pec.sabes.it

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

Direttore Generale

Dr. Florian Zerzer

Pec:dg@pec.sabes.it

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

Reparto Legale

Avv. Dr. Marco Cappello

Pec: legal@pec.sabes.it

Ordine dei Medici e Odontoiatri della

Provincia di Bolzano

Via A.Volta

39100 Bolzano

Pec: segreteria.bz@pec.omceo.it

Luogo, data

**Oggetto: Reintegrazione immediata nell’albo professionale e nel posto di lavoro – revoca dell’atto di accertamento della mancata ottemperanza all’obbligo di vaccinazione**

Egregi Signori,

il/la sottoscritto/a ……..

nata a ……..

il ………

e residente in ……….

codice fiscale …….

si pregia comunicare quanto segue.

Come noto con il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 e in vigore dal 27 novembre 2021, il Governo ha nuovamente regolato l’intera materia dell’obbligo vaccinale imposto agli operatori di interesse sanitario riscrivendo per intero l’art. 4 del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021.

In particolare, il nuovo testo dell’art. 4 prevede ed estende l’obbligo vaccinale anche in riferimento alle dosi di richiamo e fissa il *dies a quo* per l’assolvimento dell’obbligo suddetto - primario e comprensivo della dose di richiamo - a far data dal 15 dicembre 2021.

Inoltre, il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 affida agli Ordini professionali la competenza, piena ed esclusiva, ad avviare il procedimento amministrativo finalizzato a verificare il completamento, da parte dei propri iscritti, dell'intero ciclo vaccinale, primario e comprensivo della dose di richiamo.

Pertanto, **in forza di tale sopravvenuta modifica normativa, l'atto di accertamento dell’inottemperanza dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2, emesso da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, ai sensi del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, e che ha determinato la sospensione dell'attività professionale sino al 31 dicembre 2021, deve ritenersi caducato e privo di effetto con portata *ex nunc***.

Quindi, **nelle more della definizione della nuova procedura di verifica anzidetta, che verrà avviata da parte dell'Ordine di appartenenza, il sottoscritto può legittimamente esercitare la propria professione, avendone tutti i requisiti.**

 Premesso quanto sopra vi invito formalmente:

1. **quanto all’Azienda Sanitaria, a prendere atto della nuova disciplina di cui decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, rettificando e/o revocando ove occorra, in autotutela, l’atto di accertamento dell’inottemperanza, da parte del/la sottoscritto/a, dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2, emesso ai sensi del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, e che ha determinato la sospensione dell'attività professionale sino al 31 dicembre 2021, dandone immediata comunicazione all’Ordine professionale e al datore di lavoro in indirizzo;**
2. **quanto all’Ordine professionale in indirizzo, ad annullare il provvedimento di sospensione precedentemente adottato, ai sensi del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, reintegrando il/la sottoscritto/a nel relativo albo e cancellando ogni annotazione di sospensione, eventualmente ivi effettuata;**
3. **quanto al datore di lavoro, a voler immediatamente reintegrare nel posto di lavoro il/la sottoscritto/a, assegnandolo/a alle mansioni già previste contrattualmente.**

La presente non deve intendersi come atto di rinuncia, neanche tacita, a tutte le competenze ed istanze, anche di natura risarcitoria, maturate in forza dell’atto di accertamento dell’inottemperanza dell’obbligo di vaccinazione emesso ai sensi del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, e, comunque, a causa e per effetto della sospensione dell'attività professionale, e valga, invece, come atto di messa in mora interruttivo di ogni prescrizione.

Distinti saluti

(Nome e cognome e firma)